



European Network of Councils
for the Judiciary (ENCJ)

Reseau européen des Conseils
de la Justice (RECJ)

Statuto

**dell'Associazione internazionale senza fini di lucro
Rete Europea dei Consigli di Giustizia**

ENCJ – RETE EUROPEA DEI CONSIGLI DI GIUSTIZIA

STATUTO

I. DENOMINAZIONE, SEDE LEGALE, PRINCIPI ISPIRATORI, OBIETTIVI ED ATTIVITÀ

Art. 1 – Denominazione

1. È costituita la seguente Associazione internazionale non lucrativa denominata "European Network of Councils for the Judiciary" ("ENCJ") (Rete Europea dei Consigli di Giustizia), in francese "Réseau européen des Conseils de la Justice" ("RECJ").
2. L'Associazione è regolamentata dalle disposizioni di cui al Titolo III della Legge belga del 27 giugno 1921 in materia di costituzione di fondazioni, associazioni ed associazioni no-profit internazionali.

Art. 2 – Sede legale

La sede legale dell'Associazione è in Avenue Louise, 65, 1050 Bruxelles, IV piano. Il Comitato Direttivo può spostare la sede legale dell'Associazione ad un altro indirizzo di Bruxelles in qualsiasi momento.

Art. 3 – Carattere dell'Associazione/principi ispiratori

1. L'Associazione opera ai fini del miglioramento della cooperazione e della buona conoscenza reciproca sul funzionamento dei rispettivi sistemi giudiziari, tra i Consigli di Giustizia ed i membri delle Magistrature sia dei diversi Stati membri dell'Unione Europea che di tutti gli Stati membri candidati all'Unione Europea.
2. L'Associazione persegue esclusivamente obiettivi internazionali senza scopo di lucro.

Art. 4 – Obiettivi

Nel quadro della creazione dello Spazio europeo di libertà, sicurezza e giustizia, l'Associazione intende favorire la cooperazione tra i suoi membri sui seguenti temi:

- Analisi delle strutture e delle competenze dei membri, nonché relativa informazione e scambio delle informazioni tra gli stessi;
- Scambio di esperienze relative all'organizzazione ed al funzionamento dei diversi sistemi giudiziari;
- Diffusione della specializzazione, comunicazione di esperienze e di proposte alle istituzioni dell'Unione europea e ad altri organismi nazionali ed internazionali.

Nessuna delle decisioni assunte dall'Associazione pregiudica in alcun modo l'autonomia e le competenze dei suoi membri. A tal uopo, ciascun membro dell'Associazione ha il diritto di dichiarare di non considerarsi vincolato da alcuna decisione che esuli da quelle concernenti esclusivamente l'amministrazione dell'Associazione, qualora ritenga che la stessa rappresenti una minaccia alla propria autonomia ovvero alle proprie competenze. Qualunque decisione dell'Assemblea Generale, del Comitato Direttivo o del Comitato Esecutivo riporta i nomi di tali membri.

Art. 5 – Attività

1. L'Associazione elabora un programma annuale delle attività specificatamente consacrato agli obiettivi di cui all'Art. 4.
2. La partecipazione alle attività dell'Associazione da parte dei propri rappresentanti è stabilita individualmente da ciascun membro.

II. MEMBRI

Art. 6 – Adesioni

1. L'adesione è aperta a qualunque istituzione nazionale degli Stati Membri dell'Unione Europea, indipendente dal potere esecutivo e legislativo, ovvero autonoma, responsabile del supporto al funzionamento del potere giudiziario nella sua missione di amministrazione indipendente della giustizia
2. Le candidature per divenire membri della Rete vengono sottoposte all'Assemblea Generale. In caso di obiezione motivata da parte di un membro, l'Assemblea Generale riferirà il caso al Comitato Direttivo che emetterà una raccomandazione. L'ammissione di un nuovo membro richiede la decisione unanime dell'Assemblea Generale.
3. I membri possono dimettersi in qualsiasi momento. La qualità di membro cessa a seguito di notifica presentata per iscritto al Presidente. Qualsiasi membro che si dimetta perde qualunque diritto relativamente ai beni dell'Associazione.
4. Il Comitato Direttivo può deliberare l'esclusione di uno dei membri dell'Associazione, in caso di grave violazione dei principi ispiratori e degli obiettivi della stessa, come stabilito negli Artt. 3 e 4 precedentemente riportati. Il Comitato Direttivo è comunque tenuto a dare al membro in oggetto la possibilità di chiarire la propria posizione. L'esclusione deve essere decisa dai tre quarti dei membri dell'Assemblea Generale presenti a tale riunione.
5. Lo status di osservatore, come la relativa richiesta, può essere accordato, con decisione unanime, dall'Assemblea Generale, a:
 - il Ministero di Giustizia degli Stati membri dell'Unione Europea nei quali siano inesistenti le istituzioni di cui all'Art. 6.1;
 - le Istituzioni degli Stati Membri candidati all'Unione Europea, di cui all'Art. 6.1;
 - le Istituzioni dell'Unione Europea.

Un osservatore ha diritto ad assistere alle riunioni dell'Assemblea Generale ma non a votare. Un osservatore può anche essere invitato a partecipare ad altre attività dell'Associazione. Gli osservatori contribuiscono al supporto finanziario delle attività dell'Associazione in conformità con il regolamento finanziario dell'Associazione.

Art. 7 – Contributi

1. I membri sono tenuti al pagamento di una tassa annuale, che verrà utilizzata a copertura dei costi di gestione dell'Associazione, l'importo della quale viene stabilito su base annua dall'Assemblea Generale, su proposta del comitato Direttivo, in base alle necessità dell'Associazione.
2. L'importo della tassa annuale degli Stati membri dell'Unione Europea così fissato non può superare la somma di € 20.000 per ciascun membro.
3. Un membro non può esercitare i propri diritti di voto finché la tassa d'iscrizione non viene corrisposta.
4. I membri che si dimettono dall'Associazione non hanno diritto al rimborso di alcuna tassa già corrisposta e sono tenuti a pagare la tassa per l'anno in cui si dimettono.
5. Qualsiasi altra disposizione in merito alla determinazione della tassa di cui sopra, al pagamento ed alla riscossione della stessa è riportata nel regolamento finanziario adottato dall'Assemblea Generale, su proposta del Comitato Direttivo.

III. ORGANI DELLA RETE

Art. 8 – Organi

L'Associazione è costituita da un'Assemblea Generale, da un Presidente, da un Comitato Direttivo e da un Comitato Esecutivo.

Art. 9 – L’Assemblea Generale

1. All’Assemblea Generale sono conferiti tutti i poteri necessari ai fini del raggiungimento degli obiettivi e del rispetto dei principi ispiratori dell’Associazione.
2. L’Assemblea Generale è composta dai rappresentanti di ciascun membro dell’Associazione. Essa si riunisce almeno una volta all’anno (anno solare). Le riunioni dell’Assemblea Generale vengono convocate dal Presidente, nel luogo specificato nella relativa convocazione.
3. Il Presidente, inoltre, convoca una riunione dell’Assemblea Generale in qualsiasi momento su richiesta di almeno un terzo dei membri.
4. La convocazione di qualsiasi riunione dell’Assemblea Generale deve essere effettuata mediante lettera, fax, e-mail, ovvero altro mezzo di comunicazione idoneo, con un preavviso di almeno 30 giorni. Sulla convocazione dovrà essere riportato l’ordine del giorno definito dal Comitato Direttivo.
5. Le riunioni dell’Assemblea Generale sono presiedute dal Presidente ovvero da un membro del Comitato Esecutivo a tal uopo dallo stesso nominato.
6. L’Assemblea Generale elegge il Presidente dell’Associazione ed i membri del Comitato Direttivo, conformemente alle disposizioni di cui al presente Statuto.
7. L’Assemblea Generale determina la politica e le attività della Rete.
8. Su proposta del Comitato direttivo, l’Assemblea Generale può
 - i. istituire Comitati e Gruppi di lavoro incaricati di elaborare programmi specifici relativi alle attività dell’Associazione, ovvero gestire questioni relative all’organizzazione della stessa,
 - ii. determinare i membri della commissione ed i gruppi di lavoro e la relativa durata, e
 - iii. determinare le modalità per rendere possibile ed ottimizzare la partecipazione dei membri ai comitati e ai gruppi di lavoro.
9. L’Assemblea Generale può modificare lo Statuto. Essa adotta il regolamento finanziario, il regolamento interno nonché quello procedurale per tutti gli organi della Rete.
10. L’Assemblea Generale approva il preventivo ed il consuntivo dell’Associazione.

Art. 10 – Il quorum ed il sistema di voto in seno all’Assemblea Generale

1. L’Assemblea Generale è validamente costituita se sono presenti almeno metà dei suoi membri.
2. Ogni Stato membro dispone di sei voti.

Tuttavia, quando diversi membri appartengono allo stesso Stato membro dell’Unione Europea, tali membri provvedono all’assegnazione dei sei voti tra di loro e informano il Presidente in merito a tale assegnazione.

3. L’Assemblea Generale decide a maggioranza semplice dei voti espressi, tranne:
 - nei casi di cui all’Art. 6 che richiedono maggioranze diverse;
 - nei casi delle dichiarazioni pubbliche dell’Assemblea Generale che devono essere approvate da una maggioranza dei due terzi dell’Assemblea Generale
 - nei casi di modifiche apportate al presente Statuto, di adozione e di emendamento del Regolamento interno e di quello procedurale, di determinazione dell’importo della tassa di iscrizione e del regolamento finanziario specificato nell’Art. 7, di scioglimento dell’Associazione; casi che richiedono la maggioranza dei tre quarti dei voti espressi.
4. Su proposta del Comitato Direttivo, ovvero in caso di particolare urgenza, su proposta del Comitato Esecutivo, il Presidente può consultare i membri via e-mail. In tal caso, la delibera è considerata a tutti gli effetti valida ed efficace se:

- la maggioranza dei membri risponde formalmente via e-mail o fax entro il limite di tempo specificato dal Presidente e;
- la maggioranza di quegli stessi membri approva la proposta in oggetto.

Il testo del presente paragrafo (10.4) deve essere sempre allegato all'e-mail con cui si dà inizio alla procedura di consultazione.

5. I processi verbali e le decisioni adottate dall'Assemblea Generale sono riportati su apposito registro dal Presidente, depositato presso l'Ufficio Permanente e dallo stesso comunicati a tutti i membri dell'Associazione.

Art. 11 – Il Presidente

1. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea Generale, il Comitato Direttivo ed il Comitato Esecutivo. Egli rappresenta l'Associazione in ogni momento, in particolare per qualsiasi questione con le Istituzioni dell'Unione Europea.
2. Il Presidente è eletto dall'Assemblea Generale per un periodo di due anni. Il mandato non è immediatamente rinnovabile. Il mandato inizia l'1 gennaio dell'anno successivo alla data di elezione, ad esclusione del primo anno di funzionamento dell'Associazione, ovvero nel caso in cui il Presidente in carica debba essere immediatamente sostituito.

Il Presidente eletto partecipa alle riunioni del Comitato Direttivo e di quello Esecutivo

3. In caso di assenza, il Presidente può nominare un membro del Comitato Esecutivo che lo sostituisca.
4. In caso di morte, dimissione o incapacità del Presidente di adempiere al proprio incarico durante la Presidenza, il Comitato Direttivo nomina una persona che svolga la funzione di Presidente fino all'elezione di un nuovo Presidente da parte dell'Assemblea Generale.
5. Se il Presidente cessa di essere membro della propria istituzione nazionale è necessario eleggere un nuovo Presidente, se il periodo restante del mandato del Presidente uscente ha una durata superiore a 6 mesi dopo la data in cui lo stesso cessa di essere membro.
6. Nel caso in cui si verificano alcuni degli eventi di cui all'Art. 11.4 o 11.5, il Comitato Direttivo fissa la data della riunione dell'Assemblea Generale in cui viene nominato un nuovo Presidente e viene deciso il periodo di durata della carica del nuovo Presidente.
7. Il Comitato Direttivo, se necessario, fissa la data in cui il Presidente uscente cesserà di ricoprire la propria carica.
8. L'Art. 11.2 non si applica ad alcun Presidente eletto durante l'Assemblea Generale convenuta in base all'Art. 11.6 sopra indicato.

Art. 12 – Il Comitato Direttivo

1. Il Comitato Direttivo è composto dal Presidente e dai rappresentanti di otto membri, eletti dall'Assemblea Generale. Il suo mandato ha una durata di due anni ed inizia immediatamente dopo la sua elezione. Il rappresentante di un membro del Comitato Direttivo, che non sia in grado di continuare a svolgere la propria funzione di rappresentante, in particolare quando cessa di essere membro della propria istituzione nazionale, deve essere sostituito dalla stessa entro tre mesi.
2. Fatto salvo qualsiasi altro potere allo stesso conferito ai sensi del presente Statuto, il Comitato Direttivo adotta tutte le misure necessarie per il buon funzionamento dell'Associazione tra una riunione dell'Assemblea Generale e la successiva e per l'attuazione del programma di attività dell'Associazione. La relazione annuale sulle attività del Comitato Direttivo viene sottoposta all'approvazione dell'Assemblea Generale.
3. La convocazione delle riunioni del Comitato Direttivo avviene mediante lettera, fax, e-mail, ovvero altro mezzo di comunicazione idoneo. L'ordine del giorno viene stabilito dal Presidente.

Ogni membro del Comitato Direttivo ha diritto di proporre questioni da inserire nell'ordine del giorno. Analogamente, ogni membro dell'Associazione ha diritto di proporre questioni da inserire nell'ordine del giorno e che le stesse vengano inserite nell'ordine del giorno della relativa riunione del Comitato Direttivo.

4. Il Comitato Direttivo è validamente costituito se è presente la maggioranza dei suoi membri.
5. Il Comitato Direttivo delibera validamente alla presenza della maggioranza dei suoi membri alla riunione. In caso di parità, il Presidente avrà diritto ad un secondo voto, ovvero il voto dello stesso varrà doppio. Le decisioni adottate dal Comitato Direttivo sono riportate su apposito registro firmato dal Presidente, depositato presso l'Ufficio Permanente e dallo stesso comunicate a tutti i membri dell'Associazione.
6. Il Comitato Direttivo può anche esercitare i poteri enunciati negli Artt. 11.4, 11.5 e 11.6 precedentemente riportati, così come negli Artt. 17.1 e 17.2 che seguono.

Art. 13 – Comitato Esecutivo

1. Il Comitato Esecutivo è composto dal Presidente e da altri tre membri scelti tra i componenti del Comitato Direttivo e dallo stesso nominati. Le nomine in oggetto sono ad personam. La persona nominata per il Comitato Esecutivo che non sia in grado di continuare a svolgere la propria funzione, in particolare quando cessa di essere membro della propria istituzione nazionale, deve essere sostituito entro tre mesi dal Comitato Direttivo su richiesta dell'istituzione nazionale interessata.
2. Il Comitato Esecutivo è responsabile del buon funzionamento dell'Ufficio Permanente, nonché del funzionamento dell'Associazione stessa tra una riunione e la successiva del Comitato Direttivo. Il Comitato Esecutivo presenta le proprie proposte per le attività al Comitato Direttivo.
3. Il Comitato Direttivo stabilisce i compiti di ciascuno dei membri del Comitato Esecutivo. Ogni membro del Comitato Esecutivo è responsabile di determinate e specifiche aree di attività. Ciascun comitato, come specificato nell'Art. 9.8 dello Statuto dell'Associazione è presieduto da un membro del Comitato Esecutivo.
4. La convocazione delle riunioni del Comitato Esecutivo avviene mediante lettera, fax, e-mail, ovvero altro mezzo di comunicazione idoneo. L'ordine del giorno viene stabilito dal Presidente. Ogni membro del Comitato Esecutivo ha diritto di proporre questioni da inserire nell'ordine del giorno.
5. Il Comitato Esecutivo è validamente costituito se sono presenti almeno tre dei suoi membri. Il Comitato Esecutivo delibera validamente alla presenza della maggioranza dei suoi membri alla riunione. In caso di parità, il Presidente avrà diritto ad un secondo voto, ovvero il voto dello stesso varrà doppio. Le decisioni adottate dal Comitato Esecutivo sono riportate su apposito registro firmato dal Presidente, depositato presso l'Ufficio Permanente e dallo stesso comunicate a tutti i membri dell'Associazione.

IV. FUNZIONAMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 14 – Ufficio Permanente

L'Associazione ha un proprio Ufficio Permanente, indipendente da qualsiasi membro, che espleta funzioni amministrative sotto l'autorità del Presidente e del Comitato Esecutivo.

Art. 15 - Retribuzione

Né il Presidente né alcun membro dell'Assemblea Generale, del Comitato Direttivo o del Comitato Esecutivo, né qualsivoglia partecipante all'attività verrà retribuito dall'Associazione per l'esercizio del proprio mandato all'interno dell'Associazione. Le spese effettive giustificate possono essere rimborsate in conformità con le disposizioni enunciate nel Regolamento finanziario.

V. BILANCIO

Art. 16 – Bilancio e gestione contabile

1. L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre dello stesso anno.
2. I fondi dell'Associazione vengono utilizzati per il finanziamento della struttura e per la gestione dell'Associazione stessa, sotto la direzione del Comitato Esecutivo, che dovrà riferire al Comitato Direttivo.
3. I contributi in denaro ovvero in natura per determinati progetti ed attività sono stabiliti mediante accordi individuali tra i partecipanti ai progetti. Gli accordi in oggetto devono essere resi noti a tutti i membri.
4. Il Comitato Esecutivo predispone il bilancio annuale per le spese correnti generali per l'anno solare successivo, che dovrà essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea Generale. Il Comitato Esecutivo ha altresì il compito di sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Generale il bilancio ed i conti dell'anno precedente.
5. Ogni due anni, l'Assemblea Generale nomina due revisori tra i propri membri incaricati di effettuare la verifica dei conti su base annuale da presentare all'Assemblea Generale, quando gli stessi vengono sottoposti ad approvazione

VI. DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 17 – Modifica dello Statuto e Dissoluzione dell'Associazione

1. Fatto salvo quanto disposto negli Artt. 50 §3, 55 e 56 della Legge del 27 giugno 1921 in materia di costituzione di fondazioni, associazioni ed associazioni no-profit internazionali, qualsiasi proposta di emendamento dello Statuto ovvero di dissoluzione dell'Associazione deve provenire dal Comitato Direttivo, ovvero da almeno un quinto dei membri.
2. Entro tre mesi dalla presentazione della proposta di cui sopra, il Comitato Direttivo deve darne comunicazione a tutti i membri dell'Associazione, informando altresì gli stessi della data di convocazione dell'Assemblea Generale in cui verrà discussa la proposta in oggetto.
3. L'Assemblea Generale, per questioni di tale natura, decide a maggioranza dei tre quarti dei voti espressi.
4. Qualora all'Assemblea Generale siano presenti meno dei tre quarti dei membri dell'Associazione, si provvede ad una nuova convocazione alle medesime condizioni, con lo stesso quorum di voti, indipendentemente dal numero di membri presenti e la decisione sarà valida e definitiva.
5. Le modifiche allo Statuto dell'Associazione diventano effettive solo ed esclusivamente previa approvazione da parte delle competenti autorità in conformità con l'Art. 50 §3 della legge e pubblicazione sul Monitor Belga, in conformità con l'Art. 51, §3 della suddetta legge.
6. In caso di liquidazione dell'Associazione, i restanti beni verranno allocati per obiettivi senza scopo di lucro stabiliti dall'Assemblea Generale, con lo stesso quorum di voti di cui all'articolo 17.3.

Art. 18 – Rinvio alle norme di legge

Per quanto qui non espressamente disposto, in particolare per quanto concerne le formalità di pubblicazione del presente Statuto, vale il Regolamento Procedurale ed il Regolamento Interno adottati dall'Assemblea Generale, ovvero le disposizioni di cui alla Legge belga del 27 giugno 1921 in materia di costituzione di fondazioni, associazioni ed associazioni no-profit internazionali.

L'Aia, 5 novembre 2007

RETE EUROPEA DEI CONSIGLI DELLA GIUSTIZIA (RECG)

modifica dello Statuto della AISSL RECG

Giustificazione

Lo statuto della AISSL RECG prevede due status:

- lo status di membro che conferisce tutti i diritti di voto negli organi dell'associazione,
- lo status di osservatore che permette la partecipazione alle attività dell'associazione.

L'articolo 6, punto 5, dello Statuto prevede che lo status di osservatore sia concesso:

- al Ministero della giustizia degli Stati membri nei quali le istituzioni di cui all'articolo 6.1 sono inesistenti;
- alle istituzioni specificate all'articolo 6.1 degli Stati candidati all'Unione europea;
- alle istituzioni dell'Unione europea.

Due problemi specifici non trovano soluzione nella versione attuale dello Statuto:

- quale posto riservare ai Consigli di Giustizia degli Stati che non sono né membri dell'Unione europea, né candidati membri dell'Unione europea? La "Courts Administration" della Norvegia, ad esempio, desidera partecipare alla RECG.

Con l'adozione della presente proposta, i Consigli o le "Courts Administrations" della Norvegia, dell'Islanda e della Svizzera potrebbero chiedere lo status di osservatore.

- quale posto riservare agli organi consultivi del Consiglio d'Europa che trattano questioni inerenti alla giustizia? Il Consiglio consultivo dei giudici europei (CCGE) e la Commissione europea per l'efficacia della giustizia (CEPEJ) hanno ad esempio concesso lo status di osservatore alla RECG.

Con l'adozione della presente proposta, il CCGE e la CEPEJ potrebbero chiedere lo status di osservatori.

La questione della reciprocità potrebbe essere aggiunta come condizione supplementare.

La presente proposta intende definire due nuove categorie di osservatore.

Proposta

L'articolo 6, punto 5, dello Statuto della AISSL è modificato come segue:

1. il secondo trattino è completato da *"e degli Stati membri dello Spazio economico europeo"*;
2. un nuovo trattino è aggiunto:
"agli organi consultivi delle organizzazioni europee ed in particolare del Consiglio d'Europa, che trattano materie inerenti alla giustizia."